

STATUTO
dell'Associazione
"Arca della solidarietà S.Pio X"

Art.1 – Denominazione e sede.

Nella Parrocchia di S.Pio X, Comune di Bolzano, i componenti del gruppo "Caritas", con il consenso del Consiglio pastorale parrocchiale hanno costituito l'organizzazione di volontariato denominata "Arca della solidarietà S.Pio X", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bolzano. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Bolzano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di Bolzano.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'associazione "Arca della solidarietà S.Pio X" è retta dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme del Codice civile in tema di associazioni, dal presente statuto e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

A decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Arca della solidarietà S.Pio X ODV" oppure "Associazione Arca della solidarietà S.Pio organizzazione di volontariato".

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.2 – Modificazioni dello statuto e regolamento.

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono.

Questo statuto può essere modificato dall'assemblea dell'associazione riunita in via straordinaria.

Un regolamento che sarà deliberato dall'assemblea ordinaria disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività.

Art.3 – Finalità.

L'Associazione non ha fini di lucro, e persegue, con principi e strutture democratiche, il fine della solidarietà civile, sociale e culturale, e ispirandosi alla dottrina sociale della Chiesa.

L'associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve capitale durante la propria vita. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa opera in maniera specifica attraverso l'impiego del tempo e delle competenze acquisite, ed attraverso lo scambio di conoscenze e nuove esperienze dei soci, si avvicina ai bisogni dell'infanzia e degli anziani ed alle persone in difficoltà o con situazioni di disagio in genere e promuove iniziative di carattere umanitario e solidari-

stico a sostegno dei ceti più deboli prevalentemente sul territorio provinciale ed anche nei paesi sottosviluppati e nel terzo mondo, favorendo in tal caso il miglioramento delle condizioni socio economiche, l'istruzione e l'arricchimento culturale. In tal modo intende favorire la socializzazione e la collaborazione fra le diverse fasce di età della popolazione, promuovendo la solidarietà e l'integrazione sociale, il miglioramento della qualità della vita delle persone e l'attenzione alle sfide del mondo attuale.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

Essa opera nei seguenti settori di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

Per attuare gli scopi statuari l'associazione intende ricercare anche la collaborazione di tutti gli Enti pubblici e privati presenti sul territorio (Regione, Provincia, Comune, Istituti di credito ed enti finanziari, associazioni economiche, culturali, sociali umanitarie, caritative, ecc.) con finalità in accordo con quelle dell'associazione.

A margine della propria finalità prevalente l'associazione potrà promuovere e partecipare ad organismi di promozione sociale, di solidarietà e culturali anche esterne al territorio provinciale.

L'attività dell'associazione, sulla base dei bisogni riscontrati e delle richieste di iniziative, si realizza attraverso interventi concreti di assistenza a persone (bambini, anziani, famiglie, bisognosi in genere, ecc.) con attività di accompagnamento, piccole attività manuali e di sgombero locali, disbrigo di incombenzi anche burocratici, attività caritative, di istruzione, culturali e ludiche, inserimento socio-ambientale e sviluppo di programmi o progetti umanitari ed altri servizi che possono rientrare nelle sue finalità.

L'Associazione svolge ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente

statuto ma comunque collegata alle attività indicate, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 – Gli aderenti.

Possono aderire all'associazione le Organizzazioni di volontariato e le persone fisiche, cittadini italiani, comunitari o stranieri che, mosse da spirito di solidarietà, condividendone le finalità, nei tempi di loro libera disponibilità, siano in grado di fornire attività manuali, professionali ed intellettuali o mezzi ed ogni forma di esperienza e competenza utili a soddisfare le finalità dell'associazione.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo. In caso di diniego della domanda di ammissione, la relativa decisione deve essere motivata.

Gli aderenti prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa o dalla legge.

L'appartenenza all'associazione è libera e volontaria e durante il periodo di appartenenza alla stessa, il socio ha il diritto/dovere di partecipare all'attività e rispettare quanto viene deciso dall'assemblea dei soci e dalla Giunta esecutiva. Tutti i soci hanno uguali diritti.

Gli aderenti possono essere esclusi dall'associazione con delibera dell'Assemblea su proposta della giunta esecutiva, comunicata agli interessati, qualora il loro comportamento sia incompatibile o contrario a quanto stabilito dallo statuto o contrario alle finalità dell'associazione o per altri motivi che comportino indegnità o siano causa di discredito. E' facoltà del socio dimettersi e le dimissioni vanno comunicate per iscritto all'associazione. Il decesso del socio ne comporta la sua cancellazione d'ufficio.

Gli aderenti devono rispettare gli obblighi derivanti dallo statuto e le decisioni prese dagli organi nel rispetto del presente statuto.

L'elenco dei soci come tutti i libri sociali sono aperti alla consultazione, per fini istituzionali, da parte degli altri soci. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Gli aderenti sono soci fondatori ed ordinari.

Art. 5 – Organi dell'associazione.

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- la Giunta esecutiva;
- il/la Presidente;
- il/la Vice-presidente;
- il/la segretario/a-tesoriere/a
- L'Organo di controllo e l'organo di revisione (nei casi previsti dall'art. 30 e art. 31 del D.Lgs. 117/2017);

Presidente, vicepresidente, segretario e gli eventuali consiglieri, fino a un massimo di quattro, formano la Giunta esecutiva che dura in carica per tre anni ed i cui membri possono essere rieletti.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 6 – L'assemblea.

L'assemblea è formata da tutti gli aderenti all'associazione ed è presieduta dal presidente dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria e ad ogni socio spetta il diritto di voto.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del presidente, con comunicazione a mezzo lettera ordinaria, fax o comunicazione all'indirizzo e-mail segnalato dal socio, inviato almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata dal presidente anche ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli aderenti.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le Assemblee straordinarie e di quelle di modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal vicepresidente o da una persona delegata o in mancanza viene nominato dall'assemblea.

Art. 7 – Compiti dell'assemblea e durata delle cariche.

L'assemblea è organo sovrano a cui spettano i poteri di indirizzo operativo dell'associazione ed inoltre:

- deliberare in ordine al bilancio sociale (consuntivo e preventivo);
- decidere le esclusioni, dimissioni e decadenze dei soci dall'associazione proposte dalla Giunta esecutiva;

- deliberare eventuali quote associative o contributi a carico dei soci;
- eleggere democraticamente la Giunta esecutiva determinando il numero dei membri della Giunta esecutiva, formata al massimo di 7(sette) membri tra i quali: presidente, vicepresidente, segretario ed eventuali consiglieri, nonché sostituirli in caso di loro dimissioni;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- deliberare in ordine al regolamento e alle sue modifiche ed integrazioni ed ove necessario apportare varianti al testo proposto;
- deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti o dallo statuto alla sua competenza ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte della Giunta esecutiva o da altro organo sociale.

L'assemblea può revocare l'intera giunta esecutiva o singoli membri della stessa.

Le cariche cessano con la nuova nomina o con la sopravvenuta impossibilità di assolvere all'impegno assunto a maggioranza assoluta dei suoi soci.

Art. 8 – La Giunta esecutiva.

L'assemblea ordinaria vota tra i propri aderenti il presidente, il vicepresidente ed il segretario-tesoriere che insieme formano la Giunta esecutiva. Qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, questa può votare fino a un massimo di quattro consiglieri che integreranno la Giunta esecutiva formata in tal caso di sette membri.

La Giunta esecutiva è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati per la durata di tre anni, in regola con il versamento della eventuale quota associativa, esso promuove lo svolgimento delle attività esecutive dell'associazione secondo gli indirizzi indicati dall'assemblea. Essa potrà avvalersi dell'aiuto di incaricati per singoli settori e/o di un gruppo operativo.

La Giunta esecutiva è investita dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare:

- attua le delibere e gli indirizzi operativi dell'associazione;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo;
- avvia e coordina ogni attività
- organizza gli uffici ed i settori di attività;
- assume e licenzia personale subordinato ed affida o revoca incarichi di collaborazione;
- decide l'assunzione di impegni bancari e finanziari, l'attivazione e l'estinzione di conti correnti ed in genere provvede ad ogni adempimento e necessità connessa al funzionamento dell'associazione compresa la stipula di contratti e convenzioni, la formulazione di istanze ad Enti pubblici e privati, la riscossione di contributi, l'accettazione di donazioni ecc.;
- predispone un regolamento che verrà presentato in assemblea per la sua approvazione e propone eventuali integrazioni e modifiche anche allo statuto.
- La Giunta esecutiva cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- La Giunta esecutiva delibera a maggioranza dei suoi membri.
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o

dai regolamenti interni;

- adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art. 9 – Il Presidente.

L'assemblea ordinaria dell'associazione elegge, fra i suoi componenti, il presidente che dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Il Presidente stipula le convenzioni tra l'associazione e gli altri Enti o soggetti, previa delibera della giunta esecutiva, che stabilisce le modalità e condizioni di attuazione della convenzione.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione.

Art. 10 – Il Vicepresidente.

Il Vicepresidente eletto dall'assemblea sostituisce il Presidente quando questo è assente o impedito e lo coadiuva in ogni momento nella sua attività in favore dell'associazione.

Art. 11 – Il segretario/tesoriere.

Al segretario-tesoriere nominato dall'assemblea, spettano i seguenti compiti:

- redigere il verbale delle riunioni e pubblicizzarne su richiesta, il contenuto;
- curare il tesseramento dei soci;
- aggiornare i libri sociali e contabili e provvedere agli adempimenti burocratici;
- contabilizzare i movimenti di denaro e l'attività dei soci;
- rendicontare l'attività svolta e in corso di svolgimento;
- elaborare le proposte di bilancio consuntivo e preventivo;
- diramare le informazioni necessarie;

Il segretario/tesoriere potrà delegare ad altri aderenti singole sue funzioni.

Art.12 – Le risorse.

Le risorse economiche dell'associazione provengono da:

- versamenti degli aderenti (eventuali quote di iscrizione, quote annuali, contribuzioni)
- offerte di privati ed altre liberalità
- contributi di enti pubblici e privati, istituti e fondazioni di credito, aziende pubbliche e private;
- campagne di sensibilizzazione, iniziative di autofinanziamento e manifestazioni cittadine o di quartiere;
- attività di interesse generale e attività diverse ex art. 6 del codice del terzo Settore;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altro tipo di entrata (proventi da convenzioni per attività istituzionali, contributi e liberalità di provenienza extraterritoriale ecc.);

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal patrimonio richiesto per il riconoscimento della personalità giuridica;
- b) da beni di proprietà dell'associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, privati o da Enti.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice

del Terzo settore

L'associazione può inoltre ricevere altre consistenti erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione della Giunta esecutiva che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

L'associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera di accettazione della Giunta esecutiva, con beneficio d'inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo e nello statuto. L'associazione può possedere e/o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; e può altresì godere in comodato di beni di proprietà di aderenti o di terzi.

Art. 13 – Il bilancio e destinazione del patrimonio

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1. gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio sociale è annuale, va predisposto e sottoposto all'assemblea degli aderenti entro il 30 aprile.

Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida previste dalla normativa di legge. Contiene i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate e le spese relative al periodo di un anno e gli altri elementi della natura dell'attività esercitata delle dimensioni dell'organizzazione anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale dell'attività svolta,

Deve essere redatto inoltre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, che contiene, diviso in voci distinte, le previsioni delle entrate e delle spese per il nuovo anno: il bilancio preventivo deve essere approvato dall'assemblea che approva il bilancio consuntivo e deve trovarsi depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima della seduta assembleare affinché gli aderenti ne possano prendere visione.

Alla fine di ogni esercizio la Giunta esecutiva deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 bis – L'organo di controllo (art. 30 Codice terzo settore)

L'Organo di controllo può essere collegiale o monocratico ed ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di una corretta amministrazione, Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Inoltre esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida previste dalle norme di legge. I componenti l'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Art. 13 ter – Il revisore legale dei conti (art. 31 Codice del terzo Settore)

Il revisore legale dei conti o una società di Revisione iscritti nell'apposito albo vengono nominati dall'Assemblea nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dalla legge.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Art. 14 – Volontari - Dipendenti e collaboratori.

Le attività sono svolte dai volontari che sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dalla Giunta esecutiva.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 15 – Responsabilità dell'associazione.

L'associazione risponde esclusivamente con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati e dei fatti di altro genere per i quali sia tenuta e rispondere.

L'associazione deve assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sia dell'associazione sia dei collaboratori da essa impegnati.

Art. 16 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.17 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to MAGNI Paolo

F.to Felipe BENVENUTTI - Notaio
L.S.

Certificazione di conformità ai sensi dell'art. 22 e successive integrazioni e/o modificazioni, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 68 ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Certifico io sottoscritto Dr. Felipe Benvenuti, Notaio in Bolzano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bolzano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al trentuno luglio duemilaventisei, rilasciata dalla Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia informatica, composta di numero quattordici pagine, è conforme al suo originale, formato su supporto analogico, firmato a norma di Legge e conservato nei miei atti che sostituisce l'originale ad ogni effetto di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Bolzano, lì 19 dicembre 2023.

File firmato digitalmente dal Notaio Felipe Benvenuti.



Firmato digitalmente da FELIPE
BENVENUTTI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BOLZANO:80022130217